

UFFICIALE LA PROROGA DELLA “ROTTAMAZIONE-QUATER”

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022
- Art. 4, comma 1, DL n. 51/2023
- Comunicato stampa MEF 21.4.2023, n. 68

IN SINTESI

Con la recente pubblicazione sulla G.U. del c.d. “Decreto Omnibus” è ufficializzata la proroga al 30.6.2023, già annunciata dal MEF, del termine di presentazione della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.

Sono stati altresì individuati i nuovi termini di versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata in esame.

Tramite la c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è possibile estinguere i debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai **singoli carichi affidati all’Agente della riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**. A tal fine il soggetto interessato deve:

- presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, tramite l’apposito servizio on-line, la domanda di adesione;
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
 - affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
 - maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Con il Comunicato stampa 21.4.2023, n. 68 il MEF ha “anticipato” la proroga delle scadenze collegate con la definizione agevolata in esame, ora ufficializzata nell’ambito del DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, pubblicato sulla G.U. 10.5.2023, n. 108.


PROROGA SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER

L’art. 4, comma 1, DL n. 51/2023 proroga:

- dal 30.4 al **30.6.2023** il termine di presentazione della **domanda di adesione** alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.6 al **30.9.2023** il termine entro il quale l’**Agente della riscossione comunica** al debitore l’accoglimento della domanda con l’indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l’indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.7 al **31.10.2023** il termine per il **versamento in unica soluzione / prima rata** (pari al 10%) di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.8 all’1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate e pertanto resta confermato il termine del:

- 30.11.2023 per la seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto);
- 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per le restanti rate di pari importo.



È infine prorogata dal 31.7 al 31.10.2023 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).